



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 124 del 1° giugno 2016

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- C.U. n. 342 del 25/5/2016 – CU 8 BS – rinuncia Riccione BS alla Coppa Italia;
- C.U. n. 346 del 25/5/2016 – abbreviazione termini fase nazionale Allievi e Giovanissimi (LND e puro settore);
- C.U. n. 348 del 26/5/2016 – abbreviazione termini illeciti e violazioni di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- C.U. n. 350 del 27/5/2016 – CU 9 BS – programmazione definitiva Coppa Italia BS.

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile).

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta auto copiante (disponibile da venerdì 3 giugno p.v.** presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 21 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza. Sul Comunicato Ufficiale di venerdì 3 giugno p.v. sarà pubblicata la normativa completa per le istanze di cui all'epigrafe.

Trascorso il termine di martedì 21 giugno 2016, per le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, sarà data apposita comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2015/2016

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito si pubblica il calendario aggiornato delle gare di *play-off* e *play-out* del *Campionato Regionale di Prima Categoria 2015/2016*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime (seguito accertamenti della Procura Federale), le gare di *play-off* saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: domenica 5 giugno p.v. – ore 16.30

Girone A

2^a contro 5^a **CASORIA CALCIO 1978** **ALBANOVA CALCIO** NON GIOCASI (°)

3^a contro 4^a **CRAL FINCATIERI STABIA** **PONTICELLI** ACERRA

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società CASORIA CALCIO 1979.

Girone B

2^a contro 5^a **REAL SAN NICOLA CALCIO** **PAOLISI 2000 (sab. 4.6.2016)** **PARRELLA – SAN NICOLA MANFREDI (*)**

3^a contro 4^a **DURAZZANO** **ATLETICO ACQUAVIVA** "RAZZANO" – CERVINO

(*) per motivi di Ordine Pubblico (concomitanza con Elezioni Amministrative)

Girone C

2^a contro 5^a **S. GIUSEPPE** **MARI FOOTBALL CLUB** NON GIOCASI (°)

3^a contro 4^a **SAN PIETRO NAPOLI** **VIRTUS OTTAVIANO (sab. 4.6.2016)** **SAN PIETRO A PATIERNO – NAPOLI (*)**

(*) per motivi di Ordine Pubblico (concomitanza con Elezioni Amministrative)

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società S. GIUSEPPE.

Girone D

2^a contro 5^a **COMPENSORIO MISCANO** **POLISPORTIVA DIL LIONI** NON GIOCASI (°)

3^a contro 4^a **S.S. GIUSEPPE SICONOLFI** **LACEDONIA** BOSCHETTO SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società COMPENSORIO MISCANO.

Girone E

2^a contro 5^a **seconda classificata** **quinta classificata** NON GIOCASI (°)

3^a contro 4^a **CENTRO STORICO AVELL.** **ABELLINUM CALCIO 2012** A. ROCA – SAN TOMMASO - AVELLINO

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società QUINTA CLASSIFICATA.

Girone F

2^a contro 5^a **GIFFONI SEI CASALI** **CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI** **DA INDICARE**

3^a contro 4^a **ATLETICO PER NIENTE** **HONVEED COPERCHIA** CASIGNANO – PELLEZZANO

Girone G

2^a contro 5^a **MONTESANO 2006** **CICERALE TERRA DEI CECI** NON GIOCASI (°)

3^a contro 4^a **REAL PALOMONTE** **CONTURSI TERME 1929** MASSAIOLI – EBOLI

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società MONTESANO 2006.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

PLAY OUT:

TURNO UNICO: domenica 5 giugno p.v. – ore 16.30

Girone A

12^a contro 15^a **CARDITO CALCIO**

LIBERTAS S. MARCO TROTTI NON GIOCASI (°)

13^a contro 14^a **VIRTUS LIBURIA**

REAL PIEDIMONTE CALCIO TRENTOLA DUCENTA

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **CARDITO CALCIO** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **LIBERTAS S. MARCO TROTTI** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Girone B

12^a contro 15^a **RINASCITA SANNICOLESE** **SAN NICOLA CALCIO 2009** NON GIOCASI (°)

13^a contro 14^a **SPORTING PIETRELCINA** **FOGLIANISE (sab. 4.6.2016)** **PIETRELCINA (*)**

(*) per motivi di Ordine Pubblico (concomitanza con Elezioni Amministrative)

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **RINASCITA SANNICOLESE** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **SAN NICOLA CALCIO 2009** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Girone C

13^a contro 16^a **BARCA ERCOLANESE** **FULGOR SAN GIORGIO** NON GIOCASI (°)

14^a contro 15^a **PIANO PIZZERIA LUCIA** **UNITED PORTICI** **SANT'AGNELLO**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **BARCA ERCOLANESE** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **FULGOR SANGIORGIO** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Girone D

12^a contro 15^a **POLISPORTIVA CALITRI** **TEORA** NON GIOCASI (°)

13^a contro 14^a **FONTANAROSA A. FORTUN. BONITO** **FONTANAROSA**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **POLISPORTIVA CALITRI** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **TEORA** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Girone E

13^a contro 16^a **MONTEFORTE** **PARCO AQUILONE** NON GIOCASI (°)

14^a contro 15^a **VOLTURARA TERMINIO** **VIS MONTRESE (sab. 4.6.2016)** **DRAGONE – VOLTURARA IRPINA (*)**

(*) per motivi di Ordine Pubblico

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **MONTEFORTE** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **PARCO AQUILONE** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Girone F

13^a contro 16^a **SIMONE FIERRO F.C.** **VIGNALE CALCIO 2009** NON GIOCASI (°)

14^a contro 15^a **VIRTUS FIPE SAN CIPRIANO ATLETICO FAIANO (dom. 12.6.2016)** **S.ANTONIO PADOVA – MONTECORVINO P.**

(*) per motivi di Ordine Pubblico (concomitanza con Elezioni Amministrative)

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **SIMONE FIERRO F.C.** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **VIGNALE CALCIO 2009** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Girone G

12^a contro 15^a **HERAJON** **ALFANESE** NON GIOCASI (°)

13^a contro 14^a **NUOVA SAN VITO SAPRI** **FI.PE** **ITALIA – SAPRI**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società **HERAJON** conserva il titolo sportivo di Prima Categoria, la società **ALFANESE** retrocede al Campionato di Seconda Categoria.

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE 2015/2016 JUNIORES 98 – UNDER 17

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off* del *Campionato Regionale 2015/2016 Juniores 98 – Under 17*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, le gare di play-off saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

SECONDO TURNO: martedì 7 giugno p.v. – ore 16.30

Girone A

----- S. GIUSEPPE COSTA D'AMALFI MURIALDO – SAN GIUSEPPE VES. NO

Girone B

----- JUVE DOMIZIA MONTERUSCELLO IDEAL CAMPING – LICOLA

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE 2015/2016

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off* del *Campionato Regionale 2015/2016 di Calcio Femminile*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, le gare di play-off saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: mercoledì 8 giugno p.v.

Girone A

2^a contro 5^a FEMMIN. PONTECAGNANO SANT'EGIDIO FEMMINILE NON GIOCASI (°)
3^a contro 4^a PRATER CLUB NAPOLI LE STREGHE BENEVENTO MELLINO – CAMALDOLI – NA (ORE 20.30)

Per la gara innanzi indicata, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari della gara di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

SECONDO TURNO: domenica 12 giugno p.v.

Girone B

----- FEMMIN. PONTECAGNANO vincitrice 3^a contro 4^a “23 GIUGNO 1978” – PONTECAGNANO F.

Per la gara innanzi indicata, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari della gara di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

COPPA CAMPANIA 2015/2016 DI CALCIO FEMMINILE E DI CALCIO FEMMINILE UNDER 17

In ragione dei concomitanti impegni della fase nazionale del Campionato Under 17 della società Virtus Partenope e della fase nazionale del Torneo Giovani Calciatrici della società Napoli Calcio Femminile, la gara di finale della Coppa Campania Femminile Under 17, inizialmente prevista per domenica 12 giugno p.v., sarà disputata **mercoledì 22 giugno 2016**.

Di seguito, si riepiloga il programma aggiornato delle due finali (Coppa Campania Femminile e Coppa Campania Femminile Under 17):

- Coppa Campania Femminile: domenica 19 giugno 2016.
- Coppa Campania Femminile Under 17: **mercoledì 22 giugno 2016**;

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 2015/2016

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2015/2016:

Primo turno: sabato 4 giugno p.v. – ore 18.00

Girone B

2 ^a contro 3 ^a	FUTSAL FUORIGROTTA	TURRIS OCTAVA C 5	Rosso Maniero – Via Guarico – NAPOLI (ore 18)
--------------------------------------	--------------------	-------------------	---

La gara sarà disputata sul campo della società meglio classificata nel Campionato regolare. In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D 2015/2016

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D 2015/2016:

PLAY OFF:

Secondo turno: sabato 4 giugno p.v. – ore 15.00

Girone A

2 ^a contro 4 ^a	BORGIO FIVE SOCCER	ATLETICO CANTERA	Palalettieri – Via Sanzio - Orta di Atella
--------------------------------------	--------------------	------------------	--

Girone B

2 ^a contro 3 ^a	ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO	VESEVO SAN SEBASTIANO	Jmm'z club - Via San Severino – Ottaviano
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------	---

Girone C

2 ^a contro 3 ^a	CIRO VIVE	ATLETICO FRATTESE	c.s. Scampia – Via f.Ili cervi – Napoli
--------------------------------------	-----------	-------------------	---

Girone D

2 ^a contro 3 ^a	SANDRO ABATE	LIBERTAS CERRETO	Palazzetto – Pratola Serra
--------------------------------------	--------------	------------------	----------------------------

Girone E

2 ^a contro 3 ^a	SPORTING CAVESE	STABIA TO WIN FUTSAL	Palestra Monticelli – S.Lucia di Cava dei Tirreni
--------------------------------------	-----------------	----------------------	---

Girone F – (gare del primo turno)

2 ^a contro 5 ^a	FIMAS SPORTING CLUB	ANTONIO ESPOSITO	Palestra Berlinguer – via Pescara - Bellizzi
3 ^a contro 4 ^a	ATLETICO EOL C5 EBOLI	GREEN PARK C5	Paladirceu – via Serracapilli - Eboli

La gara sarà disputata sul campo della società meglio classificata nel Campionato regolare. In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

* * * * *

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 218/A del 14 dicembre u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 55 del 17 dicembre u.s. di questo C.R.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

* * * * *

PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

* * * * *

Recuperi

Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2015, ha disposto, come segue, per **mercoledì 8 giugno 2016**, con inizio alle **ore 16.30** (salvo diversa indicazione):

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

FELICE SCANDONE

SPORTING DOMICELLA

MONTELLA (*)

(*) Preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Sporting Domicella, a mezzo fax, e valutata l'opportunità di attendere la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, si rinvia la gara di recupero innanzi indicata a data da destinarsi.

* * * * *

Modifiche al programma delle gare del 5 giugno 2016

Negli appositi paragrafi sono pubblicati i calendari completi delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- Play-off del Campionato di Seconda Categoria;
- Play-off del Campionato Juniores 98 – Under 17;
- Play-off del Campionato Regionale Femminile;
- Play-off del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2;
- Play-off del Campionato di Calcio a Cinque Serie D;
- Gare di ritorno delle semifinali di Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 5 giugno p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 4 giugno p.v.**, o altra specifica indicazione.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES

SEMIFINALI – GARE DI RITORNO – 5 GIUGNO 2016

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
F.C SPARTAK SAN NICOLA	SPARTA	A	DOM 15.30	PALAILARIO	S. NICOLA LA STRADA	VIA QUASIMODO
NAPOLI CALCIO A5	TRILEM CASAVATORE	B	LUN 20.30	C. S. FIPAV	CERCOLA	VIA SERAO

Le modalità di qualificazione alla gara di finale tra le due società vincenti sono le stesse previste i gironi a due del primo turno; ovvero, in caso di parità di risultato al termine delle due gare, per determinare la squadra vincente, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore come dalle "Regole del Calcio a Cinque".

RISULTATI GARE DEL 28 E 29 MAGGIO 2016

PLAY OFF DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL SECONDO TURNO

GIRONE B		
IRIONE LIBERTA	- ATLETICO BENEVENTO	2 - 1

GIRONE E		
ATLETICO SAN POTITO ULTRA	- VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	1 - 0

GIRONE H		
ACERNO CALCIO	- FOOTBALL CLUB CHIEVE	1 - 0

GIRONE I		
SPARTACUS PAESTUM	- ACQUAVELLA	2 - 1

GIRONE L		
PRO ATENA CALCIO	- NEW MASSA	1 - 3

ATTIVITÀ MISTA

GIRONE C – 6 Giornata – R		
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	- CLUB PONTE 98	3 - 1

PLAY OFF JUNIORES 1998 – UNDER 17

GARE DEL PRIMO TURNO

GIRONE A		
S. GIUSEPPE	- MONELLO BOYS	2 - 1
COSTA D'AMALFI	- AZZURRA CALCIO GROTTA	3 - 0

GIRONE B		
JUVE DOMIZIA	- POLISPORTIVA BARONISSI	2 - 0
MONTERUSCELLO	- ORATORIO DON GUANELLA	5 - 1

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL SECONDO TURNO

GIRONE A		
CLUB PARADISO ACERRA	- FOLGORE SAN VINCENZO	3 - 0

GIRONE B		
TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	- FOOTBALL CLUB MARACANA	4 - 1

GIRONE C		
VIT FIVE	- REAL CESINALI FIVE SOCCER	4 - 1

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL PRIMO TURNO

GIRONE A		
BORGIO FIVE SOCCER	- CLUB EDEN	4 - 2
SPORT E VITA	- ATLETICO CANTERA	5 - 6

GIRONE B		
ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO	- REAL FUTSAL SAN VITALIANO	5 - 2
VESEVO SAN SEBASTIANO	- LUCA CELESTE MILLENNIO	4 - 3

GIRONE C		
ATLETICO FRATTESE C5	- OLIMPIC CAPPELLA C5	5 - 3
CIRO VIVE	- PROCIDA FUTURA	6 - 4

GIRONE D		
LIBERTAS CERRETO	- CAMPANA FUTSAL CLUB	6 - 3
SANDRO ABATE FIVE SOCCER	- CALVI	7 - 3

GIRONE E		
SPORTING CAVESE	- COSTA D'AMALFI	6 - 3
STABIA TO WIN FUTSAL	- REAL SARNO	6 - 3

COPPA CAMPANIA C5 JUNIORES

GIRONE B - 3 Giornata - A		
SPARTA	- C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	10 - 5
TRILEM CASAVATORE	- NAPOLI CALCIO A 5	2 - 6

GIUSTIZIA SPORTIVA **GIUDICE SPORTIVO**

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dall'Organo di Giustizia Sportiva di I Grado, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 31/05/2016:

GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARA PRO ATENA CALCIO – NEW MASSA DEL 29/5/2016

Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, premesso che:

- 1) prima dell'inizio della gara, i sostenitori della società locale, Pro Atena Calcio, facevano esplodere due petardi sugli spalti ed accendevano circa 5 fumogeni;
 - 2) all'ingresso delle due squadre in campo, i predetti tifosi facevano esplodere sugli spalti altri due petardi;
 - 3) durante lo svolgimento della gara, sempre i suddetti tifosi facevano esplodere in campo, altri due petardi, nonché lanciavano sul terreno di gioco diverse bottiglie di vetro in direzione dei giocatori della squadra avversaria;
 - 4) gli stessi tifosi, alla fine del primo tempo, colpivano con sputi alcuni calciatori della squadra ospitata e lanciavano altre bottiglie di vetro, circa 5 in campo;
 - 5) a seguito di queste continue intemperanze perpetrate dalla tifoseria locale, l'arbitro era costretto a sospendere temporaneamente la gara per, poi, riprenderla solo quando la situazione si era calmata;
 - 6) durante la gara, la tifoseria locale rivolgeva ingiurie e minacce all'arbitro;
 - 7) a fine gara, nonostante la presenza dei Carabinieri, l'auto dell'arbitro veniva accerchiata all'uscita dell'impianto sportivo da circa 50 tifosi locali, i quali ingiuriavano e minacciavano ripetutamente l'arbitro;
 - 8) nella predetta circostanza, i tifosi locali colpivano con calci l'auto dell'arbitro, danneggiandola alla carrozzeria in diversi punti, come risulta dal preventivo danni esibito dal direttore di gara;
 - 9) l'arbitro denunciava i predetti fatti, unitamente alle minacce rivoltegli dal Sig. Esposito Francesco, massaggiatore della Pro Atena Calcio, presso la Stazione dei Carabinieri di Altavilla Silentina, come risulta dal verbale di denuncia esibito;
- Tanto premesso, il G.S.T.;

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società Pro Atena Calcio la sanzione economica di € 1.000,00 per le gravi e continue intemperanze poste in essere dalla propria tifoseria con lanci di petardi, fumogeni e bottiglie di vetro in campo e sugli spalti, nonché di sputi verso i calciatori della squadra avversaria, ed ingiurie e minacce rivolte all'arbitro, tanto da determinare la sospensione temporanea della gara;
- 2) dispone di disputarsi la prossima gara casalinga del Pro Atena Calcio a porte chiuse;
- 3) rinvia agli uffici competenti del CR Campania la determinazione del risarcimento dei danni subiti dal direttore di gara alla propria autovettura causati dalla tifoseria locale;
- 4) rinvia alla camicia di gara per i provvedimenti singoli.

GARA VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO – VIRTUS VOLTURARA DEL 22/5/2016

Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, ed il reclamo promosso dalla società ASD Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino avverso una sanzione disciplinare adottata da questa Giustizia Sportiva; attesa la propria incompetenza e decideva sul predetto reclamo.

DELIBERA

Di trasmettere il reclamo innanzi indicato alla Corte Sportiva d'Appello competente.

GARA GIOI – ARCI POSTIGLIONE DEL 25/5/2016

Il G.S.T., f.f., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Arci Postiglione. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 comma 2, NOIF e dell'art. 12, comma 3, CGS;

DELIBERA

Di Infliggere, per rinuncia, alla società Arci Postiglione la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 150.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Arci Postiglione di versare la somma di € 80.00 alla società Gioi per mancato incasso.

GARE DI PLAY-OFF DEL 29/ 5/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 250,00 RIONE LIBERTA

propri sostenitori facevano esplodere diversi petardi ed accendevano vari fumogeni sugli spalti.

Euro 60,00 RIONE LIBERTA

un proprio sostenitore rivolgeva ingiurie e minacce al Commissario di Campo.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/12/2016

ESPOSITO FRANCESCO (PRO ATENA CALCIO)

veniva espulso per continue proteste. Alla notifica del provvedimento applaudiva ironicamente l'arbitro e gli rivolgeva ingiurie e minacce. Ritardava l'uscita dal terreno di gioco, tanto che la gara poteva proseguire dopo circa tre minuti. A fine gara con atteggiamento intimidatorio e senza autorizzazione entrava più volte nello spogliatoio dell'arbitro e reiterava le ingiurie e le minacce. Lo stesso proseguiva ad ingiuriare e minacciare l'arbitro anche nel mentre questi lasciava l'impianto sportivo con la sua auto scortato di Carabinieri.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 29/12/2016

BERTOLINI CRISTIAN (ACQUAVELLA)

veniva espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento rivolgeva ingiurie e minacce all'arbitro e lo colpiva al volto con uno sputo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SICIGNANO FABIO (ATLETICO BENEVENTO)

ROMANO FRANCESCO (PRO ATENA CALCIO)

VESSICHELLI ALDO (RIONE LIBERTA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTIELLO ANIELLO (ACQUAVELLA)

DIFEIO ANGELO (ACQUAVELLA)

DI DIO COSIMO (ATLETICO BENEVENTO)

IANTOSCA GIAN MARCO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

PEPE CHRISTIAN (PRO ATENA CALCIO)

NIGRO UGO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CATALDO ANTONIO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

MEO GERARDO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

GUIDA VALERIO (NEW MASSA)

IULIANO GIUSEPPE (PRO ATENA CALCIO)

D ONOFRIO DAVIDE (RIONE LIBERTA)

MAIO FELICE (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BONIELLO GERARDO (ACERNO CALCIO)

BUCCINO NICOLA (ACQUAVELLA)

MORINELLI PIERPAOLO (ACQUAVELLA)

RETTA ANTONIO (ACQUAVELLA)

ORLACCHIO ALMERICO (ATLETICO BENEVENTO)

IANTOSCA GIAN MARCO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

PETRILLO LUIGI (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

SAPORITO GENEROSO (ATLETICO SAN POTITO ULTRA)

FALIVENE ANTONIO (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

MARIGLIANO ROBERTO (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

MELE GREGORIO (FOOTBALL CLUB CHIEVE)

REA FRANCO (NEW MASSA)

DI GIORE NICOLA (PRO ATENA CALCIO)

GIANGREGORIO FRANCESCO (RIONE LIBERTA)

CAVALLO GIUSEPPE (SPARTACUS PAESTUM)

PERILLO ROBERTO (SPARTACUS PAESTUM)

SICA MARCO (SPARTACUS PAESTUM)

CHIEFFO ALESSANDRO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

CHIEFFO POTITO (VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE ATTIVITA MISTA

GARA LIONS MONS MILITUM – MONTEFORTE DEL 24/2/2016

Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che nel referto di gara l'arbitro evidenziava che i sigg.ri Abate Federico, D'Adamo Francesco, Barletta Daniel, non erano riportati nel tabulato dei calciatori tesserati esibito dalla società Mons Militum, come il Sig. Scortano Sava non era riportato su quello esibito dalla società Monteforte; considerato che, da indagini effettuate presso gli uffici competenti del CR Campania è emerso che i Sigg.ri Abate Federico della società Lions Mons Militum e Scortano Sava della società Monteforte non erano tesserati in tempo utile per le rispettive società per prendere parte alla gara in oggetto per cui si trovavano in posizione irregolare; tutto ciò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 del CGS;

DELIBERA

- a) di infliggere ad entrambe le società, Lion Mons Militum e Monteforte, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;**
- b) di infliggere al sig. Verde Giuseppe, dirigente della società Lions Militum, ed il Sig. Sparano Eugenio, dirigente della società Monteforte l'inibizione per ciascuno sino a tutto il 31/XII/2016 per avere consentito a calciatori di prendere parte alla gara in posizione irregolare. Tale sanzione disciplinare a tempo è così adottata in considerazione della imminente conclusione dei Campionati nonché della pausa estiva;**
- c) di infliggere alla società Lions Mons Militum ed alla società Monteforte l'ammenda di € 135.00 per ciascuna società pe i motivi innanzi precisati;**
- d) di confermare i provvedimenti disciplinari adottati in precedenza.**

GARA SANTA MARIA LA CARITÀ – SCAFATESE CALCIO DEL 29/2/2016

Il G.S.T., letti gli atti ufficiali di gara rilevato che, nel referto di gara, l'arbitro evidenziava che i Sigg.ri Martone Vincenzo, Russo Salvatore, Greco Catello, Somma Luca non erano riportati come calciatori sul tabulato esibito dalla società Santa Maria la Carità mentre il Sig. Menyuk Yuri non era riportato sul tabulato esibito dalla società Scafatese Calcio; considerato che, a seguito di indagini effettuate presso gli uffici competenti del CR Campania FIGC, è emerso che tutti i calciatori innanzi indicati risultavano tesserati per le società Santa Maria la Carità ad esclusione del Sig. Menyuk Yuri che non avrebbe potuto prendere parte alla gara perché non tesserato i tempo utile per la società Scafatese Calcio; tutto c iò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 CGS;

DELIBERA

- a) di infliggere per la società Scafatese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;**
- b) di infliggere al Sig. Ciccarelli Antonio, dirigente della società Scafatese Calcio, l'inibizione fino a tutto il 31/12/2016, per avere consentito la partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare. Tale sanzione disciplinare a tempo è così determinata in considerazione della imminente conclusione dei Campionati nonché della pausa estiva;**
- c) di infliggere alla società Scafatese Calcio l'ammenda di € 135.00 per le motivazioni innanzi specificate;**
- d) di confermare i provvedimenti disciplinari adottati in precedenza.**

GARA PANDOLA 2010 – REAL PONTECAGNANO FAIANO DELL'8/11/2015

Il G.S.T., f.f., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Pontecagnano Faiano. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 comma 2, NOIF e dell'art. 12, comma 3, CGS;

DELIBERA

Di Infliggere, per rinuncia, alla società Pontecagnano Faiano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 150.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Pontecagnano Faiano di versare la somma di € 80.00 alla società Pandola 2010 per mancato incasso.

GARA RUFOLI – ATLETICO FAIANO DEL 31/5/20106

Il G.S.T., letti gli atti ufficiali di gara rilevato che, nel referto di gara, l'arbitro evidenziava che i Sigg.ri Parisi Nicola, Martino Andrea, Calvanese vittorio, Petrosino Emilio, Parisi Crmine, Riccio Dario, Grimaldi Daniel e Coppola Lorenzo, non erano riportati come calciatori sul tabulato esibito dalla società Rufoli; considerato che, da indagini effettuate presso gli uffici competenti del CR Campania è emerso che tutti i suddetti calciatori non erano tesserati per la società Rufoli per cui non potevano prendere parte alla gara in oggetto perché in posizione irregolare; tutto ciò premesso letti gli artt. 17, 18 e 19;

DELIBERA

- a) di infliggere per la società Rufoli la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;**
- b) di infliggere al Sig. Santoro Paolo, dirigente della società Rufoli, l'inibizione fino a tutto il 31/12/2016, per avere consentito la partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare. Tale sanzione disciplinare a tempo è così adottata in considerazione della imminente conclusione del campionato nonché della pausa estiva;**
- c) di infliggere alla società Rufoli l'ammenda di € 135.00 per le motivazioni innanzi specificate;**
- d) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati.**

RECLAMO FULGOR SANGIORGIO GARA SANGENNARESE - FULGOR SANGIORGIO DEL 30/11/2015

Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto ritualmente dalla società ASD Fulgor San Giorgio avverso la omologazione della gara ASD Sangennarese – Fulgor San Giorgio rilevato che la società reclamante deduce che il Sig. Parisi Giuseppe nato il 15/09/1999, identificato con carta d'identità AT 1499386 che indossava la maglia n. 16 risultava non tesserato con la società San Gennarese; che a seguito di istruttoria è stata acquisita la richiesta di tesseramento n. DL4602743 dalla quale emerge tesserato il Sig. Parisi Giuseppe nato il 19/09/1999 con la ACD San Gennarese e che per quanto precede quindi il calciatore Parisi Giuseppe nato a Napoli il 15/09/1999 non risulta tesserato con la società San Gennarese, considerato che pertanto il reclamo appare fondato ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 CGS, lette le distinte di gara del 2/11/2015 e del 23/11/2015;

DELIBERA

- a) di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società ACD San Gennarese la sconfitta della gara per 0-3;**
- b) di squalificare il calciatore Parisi Giuseppe per 6 giornate;**
- c) di inibire il Sig. Caliendo Luigi, dirigente accompagnatore della squadra San Gennarese sino a tutto il 31/3/2017 per aver consentito di partecipare alla gara un calciatore senza titolo; tale sanzione disciplinare è così adottata in considerazione della oramai terminato Campionato di Attività Mista, girone F;**
- d) di comminare alla società San Gennarese l'ammenda di € 50.00 per errata compilazione della distinta;**
- e) di restituire la tassa reclamo alla società Fulgor San Giorgio.**

Il Giudice Sportivo, inoltre, ravvisata la discordanza relativa alla data di nascita del calciatore Parisi Giuseppe della società San Gennarese, così come riportata nella distinta di gara del 2/11/2015 e del 23/11/2015 disputata dalla medesima San Gennarese, nelle quali è indicata la data di nascita del 19/09/1999 e del 15/9/1999 segnatamente al calciatore Parisi Giuseppe.

DISPONE

Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli opportuni approfondimenti del caso.

GARA OLIMPIA CAPRI G. PECORARO – NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 23/3/2016

Il G.S.T., f.f., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Nuova Boys Caivanese. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 comma 2, NOIF e dell'art. 12, comma 3, CGS;

DELIBERA

Di Infliggere, per rinuncia, alla società Nuova Boys Caivanese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 150.00 relativa alla prima rinuncia; di fare obbligo alla società Nuova Boys Caivanese di versare la somma di € 80.00 alla società Olimpia Capri per mancato incasso.

GARE DEL 15/ 2/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 25,00 FOOTBALL CLUB PAOLISI 992

Per assenza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES 98 – UNDER 17

GARE DI PLAY-OFF DEL 28/ 5/2016

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VILLANI MANUEL

(AZZURRA CALCIO GROTTA)

MASTROCINQUE GENEROSO (ORATORIO DON GUANELLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 10/2016

MAROTTA GIOVANNI (ORATORIO DON GUANELLA)

a fine gara tentava di aggredire l'arbitro e lo ingiuriava e minacciava reiteratamente (sanzione così determinata, in considerazione della pausa estiva)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MOFFA NICHOLAS

(COSTA D'AMALFI)

TASCA GIANMARCO

(COSTA D'AMALFI)

WAR CHEIKH

(COSTA D'AMALFI)

PICONE CIRO

(JUVE DOMIZIA)

BOTTONE DOMENICO

(JUVE DOMIZIA)

SALZANO ANTONIO

(JUVE DOMIZIA)

DI MELLA AMEDEO

(MONELLO BOYS)

PAPARO CHRISTAN

(MONELLO BOYS)

TALAMO RAFFAELE

(MONTERUSCELLO)

MAROTTA STEFANO

(MONTERUSCELLO)

CRISPINO THOMAS

(MONTERUSCELLO)

CAVALIERE GENNARO

(MONTERUSCELLO)

MANCINELLI GIUSEPPE

(ORATORIO DON GUANELLA)

BARONE VINCENZO

(ORATORIO DON GUANELLA)

DE CHIARA FRANCESCO

(POLISPORTIVA BARONISSI)

D'ANDREA DAVIDE

(POLISPORTIVA BARONISSI)

SENATORE GIUSEPPE

(POLISPORTIVA BARONISSI)

DE LORENZO GAETANO

(S. GIUSEPPE)

AMBROSIO FRANCESCO

(POLISPORTIVA BARONISSI)

GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DI PLAY-OFF DEL 28/ 5/2016

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASAPULLA ANTONIO

(FOLGORE SAN VINCENZO)

RIVISTA LUIGI

(FOOTBALL CLUB MARACANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

PORTENTE FAUSTO

(FOLGORE SAN VINCENZO)

BIFULCO VINCENZO

(REAL CESINALI FIVE SOCCER)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FREZZA RAFFAELE

(CLUB PARADISO ACERRA)

TERRACCIANO ANTONIO

(CLUB PARADISO ACERRA)

FUSCO DOMENICO

(FOLGORE SAN VINCENZO)

MORELLI DOMENICO

(FOLGORE SAN VINCENZO)

AURICCHIO FRANCESCO

(FOOTBALL CLUB MARACANA)

ANNUNZIATA GIANFRANCO

(REAL CESINALI FIVE SOCCER)

DE PASCALE GIOVANNI

(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

IORIO ALFREDO

(TURRIS OCTAVA CALCIO A 5)

GALLO DANIELE

(VIT FIVE)

GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

GARE DI PLAY-OFF DEL 28/ 5/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 25,00 BORGIO FIVE SOCCER
assenza richiesta F.P.

Euro 15,00 REAL SARNO
mancata presentazione tabulato tesserati.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

CASILLO EMILIO (REAL SARNO)
per aver insultato ripetutamente l'arbitro e per aver tentato di aggredirlo.
MANCUSO ALFONSO (REAL SARNO)
per aver insultato ripetutamente l'arbitro e per aver tentato di aggredirlo.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

D ANZA PIETRO (ATLETICO CANTERA)
colpiva ripetutamente (cinque volte secondo il referto dell'arbitro) il volto di un calciatore con indice e medio della mano senza conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIALDONE JOEY (SPORT E VITA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

AVINO MARIANO (ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)	DI PALMA GIUSEPPE (ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)
IOVINO GIAMPAOLO (ATHLETIC FUTSAL OTTAVIANO)	CRISPINO MARIO (ATLETICO CANTERA)
MIRANDA LUIGI (ATLETICO CANTERA)	TUFANO MICHELE (ATLETICO CANTERA)
D ANGELO GIANLUCA (ATLETICO FRATTESE C5)	GIAMETTA SIRIO (ATLETICO FRATTESE C5)
META MICHELE (BORGIO FIVE SOCCER)	IANNELLA GIUSEPPE (CALVI)
LANDOLFI MARIANO (CALVI)	SERINO ALESSIO (CALVI)
DE FRANCO CHRISTIAN (CAMPANA FUTSAL CLUB)	MICCO MATTEO (CAMPANA FUTSAL CLUB)
BORRELLI CIRO (CLUB EDEN)	CITRO GIUSEPPE (COSTA D AMALFI)
SANTORIELLO SEBASTIANO (COSTA D AMALFI)	GAGLIARDI MATTEO (LIBERTAS CERRETO)
GARGIULO GIOVANNI (LUCA CELESTE MILLENNIO)	DORBINI GIUSEPPE (OLIMPIC CAPPELLA C5)
ESPOSITO SOSSIO (OLIMPIC CAPPELLA C5)	LONGOBARDI SALVATORE (REAL FUTSAL SAN VITALIANO)
SPIEZIA GIOVANNI (REAL FUTSAL SAN VITALIANO)	SANTANIELLO MARCO (REAL SARNO)
IANDIORIO CARMINE (SANDRO ABATE FIVE SOCCER)	PETRACCA GENEROSO (SANDRO ABATE FIVE SOCCER)
D ADDONA ERNESTO (SPORT E VITA)	MEDUGNO SILVIO (SPORT E VITA)
FABBRINI DARIO (STABIA TO WIN FUTSAL)	MENTOLA FRANCESCO (STABIA TO WIN FUTSAL)
ARDUINI ANTONIO (VESEVO SAN SEBASTIANO)	LA TORRE ANTONIO (VESEVO SAN SEBASTIANO)
PICCOLO GIOVANNI (VESEVO SAN SEBASTIANO)	

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES

GARE DEL 29/ 5/2016

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 6/2016

D ANDREA FELICE (C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)
per proteste reiterate nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CELESTE SALVATORE (TRILEM CASAVATORE) DI PIETRO ANTONIO (TRILEM CASAVATORE)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

SIVO GIOVANNI (C.F. SPARTAK S.NICOLA C5) ACANFORA LUIGI (TRILEM CASAVATORE)

RISULTATI GARE DEL 28 MAGGIO 2016

58° INTERSOCIALE – POOL SCUDETTO

FINALE – 28.5.2016		
CONTEK VIRGILIO	- MEDINAT	5-4

58° INTERSOCIALE – COPPA AMATORI

FINALE – 28.5.2016		
TEAM PIANURA	- ZEUS SPORT	0-4

58° INTERSOCIALE – COPPA JUNIOR

SEMIFINALI – 28.5.2016		
EUROGOMME	- FARMAX	2-3
HOTEL ORIENTE	- SUPERÒ 365	2-4

6° INTERSOCIALE – POOL SCUDETTO

FINALE – 28.5.2016		
STELLA ROSSA	- PLANET 365	1-2

6° INTERSOCIALE – COPPA AMATORI

FINALE – 28.5.2016		
CUORE PER AMICO	- ESPERIA	1-0

58° INTERSOCIALE – POOL SCUDETTO

GARE DI FINALE DEL 28/ 5/2016

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERVELLI VITO	(CONTEK VIRGILIO)	D'ANGELO CRISTIAN	(CONTEK VIRGILIO)
DENTICE GENNARO	(MEDINAT)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE

MARESCA SALVATORE	(CONTEK VIRGILIO)	RIZZUTO SIMONE	(CONTEK VIRGILIO)
-------------------	-------------------	----------------	-------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

URGO FABIO	(CONTEK VIRGILIO)	INER GIANFRANCO	(CONTEK VIRGILIO)
CLEMENTE PIETRO	(MEDINAT)		

58° INTERSOCIALE – COPPA AMATORI

GARE DEL 28/ 5/2016

A CARICO DIRIGENTI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 7/2016

ARMONIA NICOLA (TEAM PIANURA)

A CARICO ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 7/2016

PIRONE GIOVANNI (TEAM PIANURA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SBRIZZI GIANLUIGI (TEAM PIANURA)

tirava un orecchio da un avversario ed assumeva atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

SBRIZZI GIANLUIGI (TEAM PIANURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTALDO MASSIMO (TEAM PIANURA)

VITIELLO STEFANO (TEAM PIANURA)

CAVALIEREMARIO (ZEUS SPORT)

GRANDE MARCO (ZEUS SPORT)

MORRA LUCA (TEAM PIANURA)

POLLASTRO PASQUALE (ZEUS SPORT)

MATERA ANGELO (ZEUS SPORT)

58° INTERSOCIALE – COPPA JUNIOR

GARE DEL 28/ 5/2016

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUCCELLA FABRIZIO (EUROGOMME)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

PANELLA ANTONIO (FARMAX)

TRINCHELLA MARCELLO (FARMAX)

PETRONE RAFFAELE (FARMAX)

AUTIERO PASQUALE (FARMAX)

ELISEO EMANUELE (FARMAX)

TEMPESTA MARIANO (FARMAX)

6° OVER – COPPA AMATORI

GARA DI FINALE DEL 28/ 5/2016

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

RIZZO PASQUALE (ESPERIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURCIO ANTONIO (CUORE PER AMICO)

DONNARUMMA NICOLA (CUORE PER AMICO)

PILLA GUIDO (ESPERIA)

SERRAPIGLIO RAFFAELE (CUORE PER AMICO)

ESPOSITO GIUSEPPE (ESPERIA)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2016

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Roberto Arcella, avv. Sergio Longhi, avv. Giuseppe Tarallo, avv. Francesco Mottola, avv. Giovanni Maria Benincasa, avv. Adolfo Mutarelli, avv. Marino Iannone, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

FASCICOLO N. 276/PF

Proc. 388 pf 2015-16 – Campionato Juniores

N. 238 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI CIARDIELLO Antonello, DE ANGELIS Antonio, DEL PRESIDENTE PESCE Biagio e DEL DIRIGENTE SPARANO Eugenio PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 bis, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF NONCHE' DELLA SOCIETA' USD MONTEFORTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 12.10.2015 TRA USD ARIANO CALCIO C/ USD MONTEFORTE

La Procura Federale ha accertato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara, pure in epigrafe indicata, dalla società USD Monteforte malgrado non fossero tesserati. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale SPARANO Eugenio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente PESCE Biagio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società U.S.D. Monteforte ed il suo presidente Pesce Biagio facevano pervenire memorie difensive ammettendo i fatti ma precisando che gli stessi erano determinati da una diffidenza da parte dei genitori a sottoscrivere gli atti federali. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 16.5.2016, mentre il rinvio all'odierna udienza risulta pubblicato sul CU del 118 del 19/5/2016 pag. 2687-2688. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori DE ANGELIS e CIARDIELLO tre giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente SPARANO Eugenio anni 1 mesi 6 di inibizione, per il Presidente Pesce Biagio la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società U.S.D. Monteforte la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. U.S.D. Monteforte alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie se va considerato che entrambi i calciatori sono stati impegnati in gara, con grave nocimento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori DE ANGELIS Antonio e CIARDIELLO Antonello la squalifica per tre giornate di gara ciascuno, al dirigente SPARANO Eugenio ed l'inibizione per mesi tre, al Presidente PESCE Biagio l'inibizione per mesi tre ed alla società USD Monteforte l'ammenda di € 300,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 30 maggio 2016

FASCICOLO 277/PF**Proc. 389 pf 2015-16 – Campionato Juniores****N. 239 - DEFERIMENTO della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di Ragosta Lorenzo (Presidente) e del calciatore AGUILERA RONYE SALVADOR, per violazione dell'articolo 1 comma 1 Cgs in relazione all'articolo 10, comma 2, CGS FIGC, degli artt. 39 NOIF nonche' della societa' ASD PORTICI ai sensi dell'articolo 4 comma 2 e art. 1 comma 5 CGS – gara del 11.10.2015 tra Us Summa Rionale Trieste – asd Portici**

La Procura Federale contesta ai prevenuti che il calciatore in epigrafe indicato era stato impiegato nella gara, pure in epigrafe indicata, dalla società ASD Portici malgrado in quel momento non risultasse tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Scognamiglio Ciro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito entrambi i prevenuti, così come il calciatore Aguilera Ronye Salvador, dinanzi a questo Tribunale Sportivo Territoriale, unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione odierna per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza odierna compariva il sig. Ragosta, facendo presente che il calciatore Aguilera risulta in realtà regolarmente tesserato per la stagione 2015-16 e che, in realtà, il nome in distinta risulta indicato in maniera parziale, risultando omissivo il prenome "QUINONES" ed indicato solo il resto del nome del calciatore AGUILERA RONYE SALVADOR (n. 28/11/1997). Il Ragosta ha pure esibito la stampa del registro *online* dei tesseramenti, da cui risulta che il predetto calciatore risulta tesserato il 16.10.2014, nonché la prova dell'avvenuta regolare sottoposizione a visita. Il rappresentante della Procura, alla luce dei chiarimenti emersi in udienza, concludeva per il proscioglimento dei deferiti. Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano risultati infondati: appare evidente che il deferimento trae origine dall'imprecisa redazione della distinta di gara, che costituisce di certo un comportamento censurabile da parte della società ma non integra gli estremi dell'illecito contestato. P.Q.M.

Proscioglie i deferiti perché il fatto non sussiste.**Così deciso in Napoli il 30.05.2016****FASCICOLO 277/PF****Proc. 146 pf 2015-16****N. 240 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAMIANO MARIO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE DI FRATTAMAGGIORE IL QUALE, CONVOCATO DALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE PER QUATTRO VOLTE PER ESSERE ASCOLTATO, IL 4/6/15, IL 15/6/15, IL 19/5/15 ED IL 20.7.2015, NON SI PRESENTAVA NE' FACEVA PERVENIRE GIUSTIFICAZIONE ALCUNA (VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS CGS, COMMI 1 E 3, ED ART. 40 REGOLAMENTO AIA.**

Il sig. Mario Damiano, arbitro effettivo iscritto alla Sezione di Frattamaggiore, veniva convocato dalla Corte Sportiva D'appello Territoriale per essere sentito in merito alla gara Casoria2009 / Sibilla Soccer dell'8/3/2015, valida per il campionato provinciale allievi. La convocazione veniva inviata quattro volte, ed esattamente per il 4/6/15, il 15/6/15, il 19/5/15 ed il 20.7.2015. Il prevenuto, tuttavia, non si presentava, né faceva pervenire giustificazione alcuna, per il che la Procura gli contestava la violazione degli artt. 1 bis CGS, commi 1 e 3, e dell'art. 40 regolamento A.I.A. All'odierna udienza compariva l'incolpato il quale, pur ammettendo l'addebito, affermava che le convocazioni, pur pervenute al suo domicilio, non gli erano state consegnate dai propri familiari. La Procura concludeva per la sanzione di mesi quattro di sospensione dall'attività di direttore di gara. Alla luce dei fatti come accertati e confermati in sede dibattimentale, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la richiesta di affermazione della responsabilità disciplinare e le richieste di sanzione come formulate dalla Procura. Di nessun rilievo, se non risibili, sono infatti le scusanti addotte dal prevenuto. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità disciplinare di DAMIANO Mario e gli infligge la sanzione della sospensione dell'attività di d.d.g. per mesi 4.

FASCICOLO 282/PF

Proc. 411 pf 2015-16

N. 241 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ACIERNO SERGIO WALTER, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 N.O.I.F.; DELLA ROCCA STEFANO E LEONE GIANLUCA, CALCIATORI (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 N.O.I.F.; DI PIETRO DARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5 E 39 DELE N.O.I.F.); A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società ASD Scuola Calcio N. Gravina, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che a distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Di Pietro Dario con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del presidente, sig. Acierno Sergio Walter l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società N. Gravina ed il suo presidente Acierno non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Della Rocca Stefano e Leone Gianluca, tre giornate di squalifica ciascuno; per il presidente, sig. Acierno Sergio Walter e per il dirigente, sig. Di Pietro Dario, quindici mesi di inibizione ed infine, per la società Scuola Calcio N. Gravina, un punto di penalizzazione e 600,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società Scuola Calcio N. Gravina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Della Rocca Stefano e Leone Gianluca sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Della Rocca Stefano e Leone Gianluca, la squalifica per tre giornate di gara ciascuno; al dirigente, sig. Di Pietro Dario, l'inibizione per mesi due; al presidente, sig. Acierno Sergio Walter, l'inibizione per mesi uno; alla società Scuola Calcio N. Gravina, l'ammenda di euro 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito. Così deciso in Napoli il 30.05.2016.

FASCICOLO 274/PF

Proc. 391 pf 2015-16

N. 242 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: PAGANO MAFALDA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL BELLIZZI (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; CONTRONE PASQUALE, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; BASSO MICHELE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCUOLA CALCIO N. GRAVINA (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL BELLIZZI (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Real Bellizzi, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Basso Michele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del presidente, sig.ra Pagano Mafalda l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società Real Bellizzi ed il suo presidente Pagano non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Controne Pasquale, tre giornate di squalifica; per il presidente, sig.ra Pagano Mafalda e per il dirigente, sig. Basso Michele, diciotto mesi di inibizione ed infine, per la società Real Bellizzi, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la società Real Bellizzi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Controne Pasquale è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

**Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Controne Pasquale, la squalifica per tre giornate di gara; al dirigente, sig. Basso Michele, l'inibizione per mesi due; al presidente, sig.ra Pagano Mafalda, l'inibizione per mesi due; alla società Real Bellizzi, l'ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 30.05.2016.

FASCICOLO 275/PF

Proc. 392 pf 2015-16

N. 243 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: GUIDA ANDREA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; AIRHUOYUWA OSASER, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; COSTANTINO FRANCESCO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5; 39 E 43, COMMI 1 E 6, DELE N.O.I.F.); A.S.D. REAL MACERATESE CALCIO (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Airhuoyuwa Osaser è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Real Maceratese Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Costantino Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del presidente, sig. Guida Andrea l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I

deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Airhuoyuwa Osaser, tre giornate di squalifica; per il presidente, sig. Guida Andrea e per il dirigente, sig. Costantino Francesco, un anno e sei mesi di inibizione ed infine, per la società Real Maceratese Calcio, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società Real Maceratese Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Airhuoyuwa Osaser è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Airhuoyuwa Osaser, la squalifica per tre giornate di gara; al dirigente, sig. Costantino Francesco ed al presidente, sig. Guida Andrea, l'inibizione per mesi due; alla società Real Maceratese Calcio, l'ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 30.05.2016.

FASCICOLO 281/PF

Proc. 379 pf 2015-16

N. 244 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: MITRIONE ANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. BISACESE (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ART. 39, N.O.I.F.; D'URSO LUIGI, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ART. 39, N.O.I.F.; A.S.D. POL. BISACCESE (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore d'Urso Luigi è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Pol. Bisaccese (Pol. Bisaccese – Serino del 12.10.2015 del Campionato Regionale Juniores), malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che tra i calciatori indicati in distinta non erano regolarmente tesserato D'Urso Luigi e conseguentemente contestato a carico del predetto presidente, sig. Mitrione Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti in epigrafe per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore D'Urso Luigi, tre giornate di squalifica; per il presidente, sig. Mitrione Antonio, un anno e sei mesi di inibizione ed infine, per la società Pol. Bisaccese, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società Pol. Bisaccese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore D'Urso Luigi è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore D'Urso Luigi, la squalifica per due giornate di gara; al presidente, sig. Mitrione Antonio, l'inibizione per mesi 18; alla società Pol. Bisaccese, l'ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 30.05.2016.

FASCICOLO 273/PF

Proc. 390 pf 2015-16

N. 245 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: LENTISCO DAVIDE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD REAL AVERSANA (ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, C.G.S.; ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; CARFAGNA SEBASTIANO, CALCIATORE (ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 ED ART. 10, COMMA 2, CGS; ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; A.S.D. REAL AVERSANA (EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Carfagna Sebastiano è stato impiegato in una gara ufficiale dalla società ASD Real Aversana (Santa Maria Cilento – Real Aversana del 26.09.2015 del Campionato Regionale Promozione), malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente, sig. Lentisco non erano regolarmente tesserato D'Urso Luigi e conseguentemente contestato a carico del predetto presidente, sig. Lentisco Davide anche quale dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Lentisco Davide l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva nonché alla società. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata AR per la seduta odierna. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti in epigrafe per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Carfagna Sebastiano, sei giornate di squalifica; per il presidente, sig. Lentisco Davide, un anno e sei mesi di inibizione ed infine, per la società Real Aversana, un punto di penalizzazione e 800,00 euro di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la società Real Aversana alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato dalla regolarità del Campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Carfagna Sebastiano è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Carfagna Sebastiano, la squalifica per tre giornate di gara; al presidente, sig. Lentisco Davide, l'inibizione per mesi due; alla società Real Aversana, l'ammenda di euro 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 30.05.2016.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2016

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Roberto Arcella, avv. Sergio Longhi, avv. Giuseppe Tarallo, avv. Francesco Mottola, avv. Giovanni Maria Benincasa, avv. Adolfo Mutarelli, avv. Marino Iannone, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

154. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso in Appello presentato dalla società Sporting Ariano 2006 in riferimento alla gara Sporting Scampitella – Sporting Ariano 2006 del 18.10.2015 – Campionato di Prima Categoria

Proc. 225 - 2015-16 – Sporting Ariano 2006 - Gara Sporting Scampitella - Sporting Ariano 2006 del 18.10.2015

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l'appello, rileva la inammissibilità dello stesso. Invero, rilevato che agli atti non risulta la prova della spedizione dell'appello alla società controparte, così come previsto dall'art. 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva che richiama anche l'art. 38, comma 7, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Sporting Ariano 2006 con addebito della tassa reclamo sul conto della medesima. P.Q.M.

La Corte Sportiva D'Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello e dispone prelevarsi dal conto della reclamante la tassa prescritta.

155. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Barca Ercolanese in riferimento alla gara Barca Ercolanese – Mari F.C. del 14.03.2016, Campionato di Prima Categoria

Fasc. 226 – SS 2015-16 Gara: Barca Ercolanese / Mari F.C. del 14.03.2016

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rilevato che l'istante non ha versato la tassa prevista dall'art. 46, comma 5, C.G.S., si dichiara il ricorso improcedibile. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Barca Ercolanese. Nulla per la tassa.

Napoli, 30.05.2016

156. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Vis Montorese 1978 in riferimento alla gara Vis Montorese 1978 – Monteforte del 2.04.2016, Campionato di Prima Categoria

Fasc. 223 – SS 2015-16 Gara: Vis Montorese 1978 / Monteforte del 2.04.2016

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rilevato che l'istante non ha versato la tassa prevista dall'art. 46, comma 5, C.G.S., si dichiara il ricorso improcedibile. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare improcedibile l'appello proposto dalla società Vis Montorese 1978. Nulla per la tassa.

Napoli, 30.05.2016

157. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso in Appello presentato dalla società Real F.A.C. Marano in riferimento alla gara Real F.A.C. Marano – Torrese del 24.04.2016 – Campionato di Seconda Categoria

Proc. 209ATP - 2015-16 – Gara Real F.A.C. Marano - Torrese del 24.04.2016

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto l'appello, rileva la inammissibilità dello stesso. Invero, la società reclamante non ha provveduto a comunicare alla società Torrese il proposto reclamo. P.Q.M.

rigetta il proposto reclamo in quanto inammissibile con addebito della tassa non versata.

Napoli, 30.05.2016

158. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società Virtus Volturara in riferimento alla gara Montemarano – Virtus Volturara del 6.02.2016, Campionato di Seconda Categoria

Fasc. 103 – SS 2015-16 Gara: Montemarano / Virtus Volturara del 6.02.2016

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva l'improcedibilità dello stesso. Invero, il titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (art. 46, comma 5) che disciplina l'ambito regionale della LND e del settore per l'attività Giovanile e Scolastica, dispone che, nei casi in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito della tassa reclamo, l'avvenuto versamento della stessa deve essere allegato al ricorso, pena l'improcedibilità dello stesso (v. Comunicato del C.R. Campania n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto delle citate normative, questa Corte Sportiva delibera di dichiarare improcedibile il ricorso. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Virtus Volturara. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.

Napoli, 30.05.2016

159. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso presentato dalla società San Nicola Baronia in riferimento alla gara Monteleone – San Nicola Baronia del 16.01.2016, Campionato di Terza Categoria – Delegazione Provinciale Avellino

Fasc. 79 – SS 2015-16 Gara: Monteleone / San Nicola Baronia del 16.01.2016

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva l'improcedibilità dell'atto. Invero, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, dichiara la improcedibilità del reclamo ai sensi dell'art. 46, 5° comma, CGS tenuto conto che la società reclamante è incapiente e che al reclamo non risulta allegato il versamento della tassa. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società San Nicola Baronia. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.

Napoli, 30.05.2016

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 9 giugno 2016.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 1° giugno 2016.

**Il Segretario
Marco Cilio**

**Il Commissario Straordinario
Cosimo Sibia**